



MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15/10/2015 – 31/12/2016

(Rif. Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015)

La Finanziaria 2016 consente alle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing.

La disposizione in esame riguarda:

- I titolari di reddito d'impresa (società o persone fisiche);
- I lavoratori autonomi;

Sono altresì compresi i contribuenti minimi, mentre non sono interessati dall'agevolazione i soggetti in regime forfettario.

L'incremento del costo di acquisizione riguarda:

- I beni strumentali **nuovi**;
- Effettuati nel periodo compreso dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

L'investimento può essere rappresentato da:

- Acquisizione del bene in proprietà;
- Contratto di leasing.

Sono esclusi dalla disposizione agevolativa:

- I beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
- I fabbricati e le costruzioni;
- I beni ricompresi nei gruppi della tabella sottostante

Grup. V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Grup. XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%



Grup. XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

L'agevolazione in esame consiste nella maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni (non si avrà quindi alcun impatto, se non indiretto, sul bilancio).

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili per la determinazione dell'Ires e dell'Irpef si utilizzerà tale maggior valore, mentre risulta esclusa ai fini Irap. Alla maggiorazione del bene devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, indipendentemente dall'aliquota utilizzata dal contribuente.

Esempio

La società xyz SpA ha acquistato all'1 gennaio 2016 un macchinario, subito entrato in uso, dal costo complessivo di euro 100.000,00 euro. Ipotizzando per semplicità un coefficiente di ammortamento civilistico che risulti uguale a quello fissato dal DM 31 dicembre 1988, pari al 20% si avrà:

Costo		Ammortamento			Variaz. In diminuz. Mod. Unico
Civile	Fiscale	Anno	Q.ta civile	Q.ta fiscale	
100.000,00	140.000,00	2016	20.000,00	28.000,00	8.000,00
		2017	20.000,00	28.000,00	8.000,00
		2018	20.000,00	28.000,00	8.000,00
		2019	20.000,00	28.000,00	8.000,00
		2020	20.000,00	28.000,00	8.000,00
			100.000,00	140.000,00	

Come è possibile notare dall'esempio si usufruisce dell'agevolazione tramite una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi non impattando quindi in bilancio. Si evidenzia inoltre che l'agevolazione non comporta variazioni temporanee da cui deriva la necessità di stanziamento della fiscalità differita.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



VEICOLI A DEDUCIBILITÀ RIDOTTA

Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare:

Tipologia di bene	Imprese		Agenti e rappresentanti	
	Limite ordinario	Limite maggiorato	Limite ordinario	Limite maggiorato
Autovetture e autocaravan	18.075,99	25.306,39	25.822,84	36.151,98
Motocilci	4.131,66	5.784,32	4.131,66	5.784,32
Ciclomotori	2.065,83	2.892,16	2.065,83	2.892,16

L'incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (elevata all'80% per agenti e rappresentanti).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.